

Regolamento Master Universitari di Primo e di Secondo Livello

Versione 02/07.23

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24/07/2023



Ambito di applicazione

- 1. Il presente Regolamento, che ha natura di Regolamento interno in conformità alle disposizioni dell'articolo 3, comma 9 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270; dell'articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341; dell'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4 e del Regolamento Didattico di Ateneo, disciplina le procedure per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento, dei corsi di master universitari di primo e secondo livello (di seguito denominati "master") promossi dall'Università Telematica San Raffaele Roma (di seguito denominata "Università") autonomamente o con altri enti o soggetti.
- 2. I master possono essere comprensivi di attività didattica frontale, di altre forme di studio guidato, oltre alle attività in rete secondo i criteri stabiliti dal D.I. 17 aprile 2003 (G.U. n. 98 del 29 aprile 2003), relativo alle procedure per l'accreditamento dei corsi universitari a distanza e delle istituzioni universitarie abilitate al rilascio di titoli accademici, e con le modalità di attivazione previste dall'Università.
- 3. A conclusione dei corsi sono rilasciati i titoli di master universitari di primo e secondo livello.
- 4. Il presente Regolamento individua e definisce, in particolare:
 - le finalità dei master;
 - le attività formative, i crediti, i requisiti, le modalità di ammissione e di frequenza;
 - l'istituzione, l'attivazione, la durata, la struttura.

Art. 2

Finalità

- 1. I master sono istituiti con le finalità di:
 - rispondere alle esigenze culturali di approfondimento e di specializzazione nei diversi settori scientifici;
 - sviluppare e trasferire conoscenze sotto il profilo teorico, metodologico e applicativo, per supportare le esigenze formative rilevate nel mondo del lavoro;
 - contribuire a creare le condizioni per lo sviluppo di nuovi profili e sbocchi professionali.
- I master possono essere attivati anche in collaborazione con enti esterni, pubblici o privati, italiani
 o stranieri.
- 3. L'Università può istituire, in base ad accordi di cooperazione interuniversitaria, nazionale o internazionale, master congiunti di primo e secondo livello.
- 4. In caso di attivazione di Corsi di Master in collaborazione con enti pubblici e privati, la gestione amministrativo-contabile è di esclusiva competenza dell'Università, nel rispetto puntuale del presente Regolamento.
- 5. In caso di attivazione di Master in collaborazione con altre università, nella convenzione saranno definite le relative responsabilità amministrativo-gestionali.



Attività formative

- 1. I master, se erogati esclusivamente in modalità e-learning, dovranno prevedere attività didattiche in modalità e-learning, ovvero lezioni fruibili via internet, sincrone o asincrone, erogative o interattive, caratterizzate da: ipertestualità, multimedialità e interattività, nonché assistenza in rete da parte di docenti/tutor oltre a verifiche periodiche.
- 2. All'insieme delle attività didattiche suddette, per complessive 1500 ore integrate dall'impegno riservato allo studio e alla preparazione individuale, corrisponde l'acquisizione, da parte degli iscritti, di almeno 60 crediti formativi complessivi, distribuiti nell'arco di non meno di sei e non più di 12 mesi e comunque in modo da garantire un apprendimento efficace.
- 3. Possono essere riconosciute attività formative, e di perfezionamento, precedentemente seguite, e delle quali esista attestazione, purché coerenti con le caratteristiche del master in oggetto. La misura del riconoscimento, comunque, non può essere superiore a 12 crediti formativi.
- 4. I corsi possono prevedere attività di stage o tirocinio presso enti pubblici o privati.

Art. 4

Requisiti, modalità di ammissione e termini per l'iscrizione

- 1. Possono accedere ai master i cittadini italiani, e stranieri, che siano in possesso di laurea o analogo titolo accademico universitario, conseguito all'estero, e riconosciuto anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità.
- 2. Per essere ammessi ai master di I livello occorre essere in possesso di una laurea di primo livello. Per essere ammessi ai Master universitari di II livello occorre essere in possesso di una laurea magistrale rilasciata ai sensi del D.M. 270/2004 oppure di laurea specialistica o diploma di laurea rilasciato ai sensi dei previgenti ordinamenti, ovvero di altro titolo di studio di pari livello conseguito in Italia o all'estero e riconosciuto idoneo.
- 3. L'ammissione ai master non è di norma subordinata a una preventiva selezione. Ove si ritenesse opportuno il ricorso a idonea valutazione comparativa dei candidati, procedure e modalità di selezione saranno disciplinate dal decreto rettorale istitutivo.

Art. 5

Frequenza e conseguimento del titolo

- La frequenza, da parte degli iscritti alle varie attività del Master, è obbligatoria. Per il conseguimento del titolo è comunque richiesta una frequenza pari ad almeno l'80% della durata complessiva del Master.
- 2. La frequenza on line sarà verificata mediante tracciamento in piattaforma didattica. Il corsista si collegherà alla piattaforma attraverso le credenziali istituzionali. In piattaforma potrà disporre del materiale didattico e fruire delle lezioni; il docente o il tutor monitoreranno i corsisti sulla base di specifici reports, valutando il soddisfacimento dei requisiti di frequenza per l'accesso all'esame finale.



Attivazione dei master

- 1. Le proposte di istituzione di Master sono approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione per le rispettive competenze. Ciascuna proposta di istituzione deve contenere:
 - l'ipotesi di budget;
 - gli eventuali enti e soggetti esterni disposti a collaborare a vario titolo allo svolgimento del corso;
 - il progetto generale di articolazione delle attività formative da inserire nel curriculum;
 - il numero minimo di iscritti per l'attivazione del corso;
 - le eventuali modalità di svolgimento delle selezioni per l'ammissione al corso;
 - le modalità di organizzazione e svolgimento delle attività formative;
 - il numero di crediti formativi assegnati a ciascuna attività e alla prova finale;
 - le modalità e i tempi di svolgimento delle verifiche di profitto, nonché della prova finale per il conseguimento del titolo;
 - la durata, la sede, o le sedi, di svolgimento delle attività;
 - i titoli di studio richiesti per l'ammissione;
 - l'indicazione del Direttore e/o Coordinatore, di cui al successivo art. 7;
 - il numero dei crediti, relativi ad attività didattiche assegnate a docenti interni e quello relativo alle attività medesime assegnate a docenti esterni;
 - i principali settori scientifico disciplinari di riferimento;
 - le modalità della didattica e distribuzioni delle ore ripartite in ore di studio individuale e in modalità sincrone e asincrone ed eventuali attività seminariali;
 - la proposta di nominativi dei docenti responsabili degli insegnamenti e con l'eventuale indicazione di docenti stranieri;
 - la proposta dei nominativi dei tutor già nell'organico dell'Ateneo;
 - le eventuali borse di studio messe a disposizione e le modalità per il loro ottenimento;
 - ogni altro elemento ritenuto utile.

Art. 7

Il Consiglio direttivo e il Direttore

- Le responsabilità del coordinamento di ciascun master possono essere assunte da un Consiglio Direttivo nominato dall'Università, tra i cui membri è individuato un Direttore e/o un Coordinatore.
- 2. Il Direttore o Coordinatore esercita le seguenti funzioni:
 - presiede il Consiglio, se nominato;
 - sovrintende allo svolgimento delle attività didattiche;
 - coordina e cura i rapporti con gli Organi accademici e con gli enti esterni;



- dispone e autorizza gli atti di gestione relativi alle attività;
- svolge ogni altra funzione utile all'attuazione dei programmi del master;
- coordina i tutor nell'attività on-line;
- valida il materiale didattico inserito in piattaforma didattica;
- vigila sulle attività di interazione della piattaforma didattica.

Quota di iscrizione

- 1. La quota di iscrizione, a ciascun Master, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione dello stesso.
- Il decreto rettorale istitutivo può prevedere, a favore degli studenti, l'istituzione di borse di studio
 e altre agevolazioni, determinando i criteri e le modalità di conferimento e le eventuali
 agevolazioni.
- 3. Tali contributi, devono comunque assicurare un gettito complessivo che assicuri l'autonomia finanziaria del Master, senza della quale il corso non può essere attivato. I suddetti contributi sono interamente trattenuti nel Bilancio dell'Ateneo e gestiti dall'Amministrazione centrale.
- 4. La copertura finanziaria delle spese necessarie per l'attivazione e lo svolgimento del Master è assicurata dai contributi di iscrizione degli iscritti; possono fruire, inoltre, di finanziamenti da parte di enti pubblici e privati.

Art. 9

Esame finale

- 1. A conclusione del corso, agli iscritti che hanno adempiuto agli obblighi di frequenza e superato le verifiche previste nonché predisposto un elaborato di tesi e superato l'esame finale, sarà rilasciato il titolo di Master.
- 2. L'elaborato finale sarà discusso di fronte a una Commissione nominata dal Rettore fra Docenti e tutor e potrà operare con la presenza di tre commissari, che esprimeranno il proprio giudizio.